



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
CANCELLERIA LAVORO E PREVIDENZA
SENTENZA DEL 20.11.18 n. 4158/18
R.G.N. 6653/17

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'udienza del 20.11.2018 la seguente

SENTENZA

Nella Causa iscritta al n. R.G. 6653/2017

TRA

INPS, in persona del suo legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Luca Cuzupoli, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena – loc. San Benedetto, come in atti

ricorrente

E

DE STEFANO NICOLA, rapp.to e difeso dall'avv.to Guglielmo Miranti, presso il quale elettivamente domicilia, come in atti

resistente

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data 28.5.2015, la resistente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno di invalidità civile.

Il c.t.u. nominato in fase di ATP dr. Antonio Amato (cfr. relazione peritale depositata il 10.04.2017) riconosceva la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione indicata a far data dalla domanda amministrativa del 22.01.2013.

L'Inps, previo dissenso ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 12.05.2017, proponeva rituale opposizione, eccependo la decadenza dall'azione giudiziale ai sensi dell'art. 42, co. 3 D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003. A tal riguardo deduceva l'avvenuta notifica del verbale sanitario in data 7.5.2014, perfezionata-si per compiuta giacenza.

Si costituiva parte resistente, eccependo la irregolarità della notifica per mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 140 c.p.c., applicabili anche alle notificazioni a mezzo postale. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.

L'opposizione dell'Inps è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di seguito esposte.

Sul punto, si invoca il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza n. 22949 del 2016), secondo cui le eccezioni dell'Inps circa gli aspetti preliminari relativi alle condizioni e ai presupposti dell'azione (es. decadenza ex art. 42, co. 3, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003; mancata "spunta" nel certificato medico della dicitura relativa all'accompagnamento) devono essere formulate nel relativo giudizio di ATPO, nella memoria oppure con la dichiarazione di dissenso alle conclusioni della relazione peritale del ctu, al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa, e che *"in mancanza di contestazioni l'accertamento sanitario ratificato con il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né il decreto ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost. [...] Se invece una delle parti contesti (non solo le conclusioni del c.t.u., ma complessivamente) la possibilità del giudice di ratificare l'accertamento medico, si apre un procedimento secondo il rito ordinario, con onere della parte dissenziente di proporre al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione"*.

Nel caso di specie, dunque, correttamente l'Inps ha, tramite la dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, co. 4 e il successivo ricorso in opposizione ex art. 445 bis, co. 6 c.p.c., eccepito la decadenza dall'azione giudiziale per avere il ricorrente in fase di ATPO instaurato il relativo giudizio oltre il termine di sei mesi previsto *ex lege*.

L'istituto ha, altresì, provato la sussistenza della suddetta decadenza tramite produzione della notifica all'odierna resistente, perfezionatasi per compiuta giacenza.

Sul punto, non possono trovare accoglimento le eccezioni formulate dalla resistente difesa.

Come specificato anche di recente dalla Corte di Cassazione, infatti, l'applicabilità delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. alle notifiche effettuate a mezzo postale è limitata alle ipotesi in cui oggetto delle notifiche stesse siano atti giudiziari. Diversamente nel caso di notifica a mezzo posta di atti non giudiziari: con riferimento a questi ultimi, la Corte ha, infatti, a più riprese statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal d.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che *"deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili"*. *"Con la conseguenza che"* – continua la Corte – *"difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di co-*

noscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017.) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982" (cfr. Cassazione Civile, Sez. VI, ord. n. 20506 del 2017; in senso conforme Cassazione Civile n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 2012).

La notifica del verbale sanitario posta in essere dall'Inps, dunque, si è perfezionata con la compiuta giacenza, ossia col decorso del termine di 30 gg dall'avviso di giacenza al destinatario non rinvenuto, avvenuto, nel caso di specie, in data 7.6.2014 (cfr. copia del verbale notificato e copia della busta notificata versati in atti).

Va, pertanto, dichiarata la decadenza ai sensi dell'art. 42, co. 3 D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003.

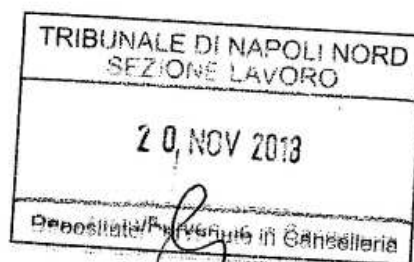
Le spese di lite vengono integralmente compensate, in ragione della natura della presente pronuncia, nonché delle documentate condizioni economiche e di salute del resistente.
Le spese di ctu sono liquidate come da separato decreto a carico dell'Inps.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara la decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 42, co. 3 D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003;
- b) compensa integralmente le spese di lite;
- c) spese di ctu come da separato decreto.

Aversa, 20.11.2018



Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Rosa Pacelli